Civile Ord. Sez. 5 Num. 27874 Anno 2026
Presidente: DI MARZIO PAOLO
Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA
Data pubblicazione: 27/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6940/2021 R.G. proposto da:

Sicilservices Società Cooperativa in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Moncada unitamente all'avvocato Salvatore Lo Giudice

-ricorrente-

contro

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante *pro termpore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 4157/2020 depositata il 23/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2026 dal Co: Marcello Maria Fracanzani.

FATTI DI CAUSA

La soc. cooperativa Sicilservice era attinta da avviso di accertamento per l'anno di imposta 2009, con ripresa a tassazione di maggior reddito, ricostruito sulla base di contabilità parallela, reperita presso locali siti nel medesimo edificio ove ha sede legale la cooperativa e domicilio il suo

legale rappresentante, nonché titolare di ditta individuale autonoma, parimenti accertata.

Il giudice di prossimità accoglieva il ricorso sul motivo assorbente della mancanza di delega in capo al soggetto che ha sottoscritto l'atto impositivo.

Sull'appello dello Ufficio, il collegio di secondo grado riformava la sentenza, ammettendo produzione documentale da parte di Agenzia e rilevando la presenza e la consistenza di delega del capo ufficio in favore del funzionario cha ha sottoscritto l'atto impositivo *de quo*.

Ha proposto ricorso la soc. coopertativa Sicilservice, affidandosi a quattro motivi, i primi tre dei quali attengono rispettivamente all'*error in procedendo* per non aver colto la costituzione in appello della società contribuente; all'*error in procedendo* per non aver colto la mancanza di documentazione relativa alla notifica dell'appello alla società contribuente; con il terzo motivo si ripropone la censura non esaminata in primo grado, perché assorbita, e non esaminata in secondo grado, perché non rilevata la costituzione in giudizio della contribuente, con cui si rappresenta l'inutilizzabilità della documentazione irritualmente acquisita su cui trova fondamento l'atto impositivo. Con il quarto ed ultimo motivo si censura violazione di legge per aver ritenuto ritualmente delegato il funzionario che ha sottoscritto l'atto impositivo.

L'Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato controricorso.

L'affare era chiamato alla camera di consiglio del 20 gennaio 2026, in prossimità della quale la parte depositava memoria e ove questa Corte rilevava la necessità di acquisire i fascicoli dei gradi di merito, disponendo in tal senso con ordinanza interlocutoria.

In prossimità dell'odierna udienza, la parte contribuente ha depositato ulteriore memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1. Vengono proposti quattro mezzi di impugnazione.

1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 23 e 54 del d.lgs. n. 546/1992, degli articoli 101 e 112 del medesimo codice di rito civile, degli articoli 24 e 111 della Costituzione. Nel concreto, si lamenta sia stata pretermessa l'istanza di differimento udienza presentata dalla parte contribuente avendo saputo da interrogazione telematica della fissazione dell'udienza, celebrata senza sia stato esaminato il fascicolo di parte e le controdeduzioni ivi svolte, in violazione del principio fondamentale del contraddittorio.

1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura a mente dell'art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 22 e 53 del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 2697 del codice civile, degli articoli 101, 112 e 140 del codice di procedura civile, nello specifico contestando sia stata prodotta la prova dell'avvenuta notificazione dell'atto di appello, essendo presenti solo documenti non univoci o incompleti che avrebbero dovuto indurre il collegio di secondo grado a dichiarare inammissibile l'appello.

1.3. Con il terzo motivo si prospetta doglianza ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3 del codice di procedura civile, per violazione dell'art. 52 d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 2697 del codice civile e dell'art. 14 della Costituzione. Nello specifico, si ripropone la doglianza, ritenuta assorbita in primo grado ed asseritamente riproposta nelle controdeduzioni in appello, relativa all'irritualità dell'acquisizione della contabilità parallela in luogo per cui non era stata fornita l'autorizzazione all'accesso, da cui desume l'illegittimità dell'atto impositivo.

1.4. Con il quarto ed ultimo motivo si prospetta censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 del codice civile,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nel concreto contestando la ritualità della delega alla sottoscrizione dell'atto impositivo.

2. Giudice del fatto processuale, questa Suprema Corte di legittimità, esaminati i fascicoli dei gradi di merito rileva la regolarità della notifica del ricorso, cui segue tentativo di costituzione della parte contribuente che il collegio d'appello non ha ritenuto congruente, dichiarando infatti che la parte privata non si è costituita nei termini, irrilevante la trasmissione del dispositivo alla parte, atto della segreteria che non dimostra ritualità della costituzione in giudizio. Il contraddittorio è quindi regolare, sicché il primo ed il secondo motivo sono infondati e debbono essere rigettati.

3. Fondato ed assorbente è il terzo motivo, ove si ripropone la censura di irrituale utilizzo di documentazione extracontabile reperita in locali nella disponibilità di terzi ed in assenza di autorizzazione della competente Autorità giudiziaria.

Occorre premettere che l'attività ispettiva *de qua* era diretta sia nei confronti di Sicilservice soc. coop., qui ricorrente, nonché del sig. Bancheri Giuseppe, suo legale rappresentante, titolare di ditta individuale, avente residenza e domicilio nei medesimi locali ove era ubicata l'odierna ricorrente. Lo stesso sig. Bancheri era attinto da analogo avviso di accertamento, per l'anno 2009, fondato sulla medesima documentazione reperita nel predetto locale ammezzato, di proprietà di terzi, non collegato alla di lui abitazione e non compreso nell'autorizzazione giudiziale all'accesso. Avverso quell'atto impositivo il sig. Bancheri ha proposto ricorso e la vicenda è stata definita con ordinanza di questa Corte (Cass. VI-5, n. 6802/2022), ove è stato annullato l'avviso di accertamento fondato su documentazione irritualmente acquisita.

Ed infatti, con ampia argomentazione e riferimento a precedenti, cui merita qui darsi richiamo e continuità, questa Corte ha statuito essere illegittima l'acquisizione di documenti reperiti in locale di proprietà di terzi, slegato, non contiguo, né collegato a quelli per cui vi è valida

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

autorizzazione all'accesso. La proprietà di terzi, per sé stessa, indica un domicilio non violabile in difetto di specifica autorizzazione dell'autorità giudiziaria, donde la documentazione così indebitamente acquisita non può essere posta a fondamento di atti impositivi (cfr. Cass. S.U. 16424/2002; Cass. V, n. 4498/2013 e giurisprudenza ivi richiamata).

4. Donde il motivo è fondato e merita accoglimento, il ricorso è fondato e merita accoglimento. Non residuando altro accertamento in fatto, il giudizio può essere definito con l'accoglimento del ricorso originario della parte contribuente.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, non residuando altri accertamenti nel merito, definisce la controversia con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in €.trecentodieci/00, oltre ad €.duecento/00 per esborsi, rimborso nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge da attribuirsi al difensore avv. Lo Giudice che si qualifica antistatario.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2026

Il Presidente

Paolo DI MARZIO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale